

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 517)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1959 (V. Stampato n. 794)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 MAGGIO 1959

Provvedimenti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I prodotti elencati nelle tabelle allegato A e B alla presente legge, sono ammessi alla restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi.

Per gli stessi prodotti di estera provenienza è dovuta, all'atto dell'importazione,

una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Art. 2.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e l'imposta di conguaglio di cui al precedente articolo, si applicano in base alle norme stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 570.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A.

TABELLA DEI PRODOTTI PER LA CUI ESPORTAZIONE È CONSENTITA LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA NELLA MISURA DELLO 0,80 PER CENTO E PER LA CUI IMPORTAZIONE È DOVUTA L'IMPOSTA DI CONGUAGLIO NELLA STESSA MISURA DELLO 0,80 PER CENTO

Numero e lettera della tariffa doganale	Denominazione dei prodotti
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati.
ex 07.02-b-2)	Ortaggi e piante mangerecce, congelati: non cotti; altri.
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.
ex 08.02-b	Agrumi, freschi: altri.
ex 08.03-b-1)	Fichi: altri; freschi.
ex 08.04-b-1) α	Uve: altre; fresche da tavola.
ex 08.05-b	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche, anche sgusciate o decorticate: altre.
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche.
08.07	Frutta a nocciolo, fresche.
08.08	Bacche fresche.
08.09	Altre frutta fresche.
ex 08.10-b-2)	Frutta congelate, senza aggiunta di zuccheri: non cotte; altre.
08.11	Frutta presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato.

ALLEGATO B.

TABELLA DEI PRODOTTI PER LA CUI ESPORTAZIONE È CONSENTITA LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA NELLA MISURA DELLO 0,40 PER CENTO E PER LA CUI IMPORTAZIONE È DOVUTA L'IMPOSTA DI CONGUAGLIO NELLA STESSA MISURA DELLO 0,40 PER CENTO

Numero e lettera della tariffa doganale	Denominazione dei prodotti
ex 07.04-b	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: altri.
ex 08.03-b-2)	Fichi: altri; secchi.
ex 08.04-b-2)	Uve: altre; secche.
ex 08.05-b	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), secche, anche sgusciate o decorticate: altre.
ex 08.12-b	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): altre.